

COMUNE DI ██████████
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE COPIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 44 del 09.11.1994

=====

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE NEL
CIMITERO ALLA DITTA EMILIO ALFANO CON SEDE IN ARZANO
(NA).

=====

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno nove del mese di novembre alle ore 10.30 nella sede municipale del Comune di ██████████ il Commissario Straordinario, ██████████, incaricato della provvisoria gestione dell'Ente con decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 1994, con la partecipazione del segretario comunale, ██████████, assume le seguenti determinazioni in ordine all'oggetto:

Dato atto che con il citato D.P.R. al medesimo sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Municipale e al Sindaco;

PremeConsiderato che il cimitero e' sprovvisto, al suo interno, dell'impianto di illuminazione votiva, peraltro piu' volte sollecitato da gran parte della cittadinanza;

Ritenuto di poter provvedere in merito affidando il servizio in concessione a ditta specializzata, senza alcun onere per l'Ente;

Visto il capitolato proposto dalla ditta Alfano Emilio S.p.A. con sede in Arzano (NA);

Considerato che la ditta Alfano offre sufficienti garanzie di idoneita' in tal campo per la lunga esperienza maturata, nonche' garanzie di capacita' finanziaria, necessaria per la realizzazione ex novo dell'impianto;

Atteso che gli importi indicati nel capitolato, a carico dell'utente, a titolo di contributo una tantum di primo allacciamento e di canone mensile di manutenzione coincidono con quelli stabiliti dal C.C.P. di Cosenza;

Che le spese derivanti dal consumo di energia elettrica faranno carico all'utente in ragione di quanto effettivamente consumato;

Ritenuto, quindi, di poter rendere il servizio alla cittadi =

Orlando
AMBITO

nanza, senza gravare il già modesto bilancio comunale affidandolo in concessione alla ditta suddetta:
Visto il parere tecnico favorevole del geometra comunale;
Visto il parere favorevole del segretario comunale in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Vista la legge 8 giugno 1990, n.142:

D E L I B E R A

- 1) di affidare, fatta salva l'applicazione della normativa antimafia, il servizio di illuminazione votiva in concessione alla Ditta Emilio Alfano S.p.A. con sede in Arzano (NA) per la durata di venticinque anni;
- 2) di approvare lo schema di concessione relativo alla realizzazione dell'impianto e alla gestione del servizio che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che l'affidamento del servizio di cui trattasi non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione, in quanto rientrante nella competenza del Consiglio Comunale, è soggetta al controllo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142 -

=====

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]
UFFICIO TECNICO: Per la regolarita' tecnica si esprime parere favorevole.
Data 5 novembre 1994

Il Responsabile del Servizio

UFFICIO DI SEGRETERIA: Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimita' della presente deliberazione.
Data 5 novembre 1994

Il Segretario Comunale


IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
- a) E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 10 novembre 1994;
 - b) E' stata trasmessa con lettera N. 2298 del 10 novembre 1994 al Comitato Regionale di Controllo di Cosenza ai sensi dell'art.45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142.

Dalla Residenza Municipale, addi' 10 novembre 1994
Il Segretario Comunale


E' copia conforme al originale per uso amministrativo.
[redacted] addi' 14 ge
Il Segretario Comunale *[Handwritten signature]*



La presente deliberazione e' divenuta esecutiva:

- a) essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47,3° comma, della legge n.142/90;
- b) a seguito inoltre al CO.RE.CO. DI COSENZA che non si e' pronunciato nei venti giorni successivi alla ricezione in data _____

[redacted] addi' _____
Il Segretario Comunale



APPROVAZIONE CO.RE.CO
Seduta del 23 novembre 1994 N. 10842

Il Segretario Comunale *[Handwritten signature]*

"CAPCOS"

C A P I T O L A T O D ' A P P A L T O

PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
ELETTRICO LAMPADINE VOTIVE DA REALIZZARE NEL CIMITERO DEL COMUNE

DI (CS)

(PROVINCIA DI C O S E N Z A)

ART. 1

Il Comune di [REDACTED], con il presente Capitolato d'Appalto intende regolamentare la concessione per la costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto elettrico votivo. Tale concessione viene affidata in regime di esclusiva e con diritto di privativa per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva, permanente ed occasionale, sulle tombe, lapidi, ossari, cappelle, società, confraternite e pie unioni esistenti nel Cimitero Comunale ed in nuovi Cimiteri Comunali che dovessero essere costruiti durante il periodo della presente concessione.

ART. 2

La durata della concessione viene stabilita in anni venticinque (25), a decorrere dalla data di attivazione del servizio.

ART. 3

Le spese del contratto, registrazione, o quant'altro ad esso conseguenziale, nulla escluso od eccettuato, sono a carico della Concessionaria. Ai fini fiscali il relativo valore è riferito al corrispettivo di concessione presunto che il comune andrà ad introitare nel periodo della presente concessione.

ART. 4

Il Comune, gratuitamente e per tutta la durata della concessione, metterà a disposizione della Concessionaria un locale, o parte di esso, nell'ambito del Cimitero, per la posa del contatore E.N.E.L., del quadro di comando elettrico, nonché, per deposito di materiali ed attrezzi.

ART. 5

La Concessionaria, a proprie esclusive spese, dovrà provvedere alla costruzione dell'impianto elettrico occorrente per il servizio di illuminazione votiva, la tensione dell'energia elettrica, per l'accensione delle lampade votive eterne ed occasionali, sarà di 24 volts. L'impianto dovrà rispondere alle caratteristiche previste dalla normativa tecnica vigente (C.E.I.) e dalla legge 46/90. In linea di massima, tale impianto dovrà essere realizzato rispettando i criteri costruttivi di seguito indicati:

- le linee a 220/380 volts, occorrenti per l'alimentazione dei trasformatori-riduttori, saranno completamente interrate in scavo profondo minimo cm 50 e largo cm 40; per tutta la lunghezza saranno protette in tubo P.V.C., in casi eccezionali e per giustificati motivi è consentito l'installazione di linee aeree;
- il percorso delle suddette linee presenterà dei pozzetti di ispezione-derivazione dove necessario, in alcuni di questi sarà infisso un puntale di dispersione per la messa a terra delle strutture a supporto delle apparecchiature elettriche a 220/380 volts e delle cabine dove saranno collocati i trasforma-

- i trasformatori-riduttori dovranno essere del tipo di massima sicurezza e la potenza degli stessi sarà adeguata al numero presunto delle utenze da servire;

- la distribuzione dell'energia elettrica alle utenze finali, che come sopra specificato dovrà essere di tensione innocua (24 V.), dovrà essere realizzata con linee di adeguata sezione, le stesse saranno protette in tubazioni di P.V.C. lungo tutto il percorso; ad ogni diramazione sarà installata una cassetta quadrata in P.V.C., di dimensione idonea, con coperchio a pressione. Ad ogni Cappella, Monumento o Tomba dovrà essere apposta una cassetta rotonda per la loro immediata alimentazione. Le linee occorrenti per la distribuzione di energia ai blocchi di loculi, si dirameranno orizzontalmente, a secondo dei casi, lungo la base o la sommità degli stessi, costituendone la dorsale e, a verticale alterne, saliranno o scenderanno con montanti sino all'ultima potenziale utenza da servire. Ad ognuna delle diramazioni della dorsale verrà installata una cassetta quadrata in P.V.C., con coperchio a pressione, con al suo interno un fusibile di protezione posto a monte della montante, ad ogni fila di loculi sarà posta una cassetta rotonda, con coperchio a pressione, per l'immediata alimentazione dei loculi posti a destra ed a sinistra della stessa. Le dorsali e le montanti saranno protette in tubo di P.V.C..

ART. 6

Gli impianti di cui agli art. 5 e 15 lettera B) dovranno essere costruiti entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di allacciamento della fornitura di energia elettrica, ovvero, dalla data di stipula del contratto di concessione; trascorso tale termine, il Comune, per ogni giorno di ritardo applicherà una penale di £. 30.000 (trentamila). Entro 30 gg. dalla data di ultimazione dei relativi lavori la Concessionaria dovrà produrre, per ogni impianto, il certificato di conformità di cui alla legge 46/90, contestualmente, provvederà ad attivare il servizio di cui alla presente concessione e dare corso alle richieste degli utenti. La Concessionaria, ai fini della decorrenza di cui all'art. 2, dovrà documentare al Comune la data effettiva di attivazione del servizio.

ART. 7

Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso della concessione, il Comune si riserva la facoltà con i mezzi che più riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di legge ed ai criteri costruttivi di cui al precedente art. 5. La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabilito.

ART. 8

La Concessionaria è tenuta a ripristinare l'idoneità dei luoghi ove si procederà alla esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimanendo sola ed esclusiva responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi e/o a cose in relazione alla presente concessione; la stessa s'impegna ad

tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato, civilmente e penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Pertanto, dovrà esibire, contestualmente alla stipula del contratto, polizza assicurativa a copertura di tali rischi per un importo non inferiore a £. 1.000.000.000 (unmiliardo).

ART. 9

La Concessionaria curerà la manutenzione dell'impianto elettrico, delle lampade votive e dei portalampade con personale proprio. A tal fine, dovrà stabilire la periodicità delle visite delle maestranze a ciò preposte, che dovrà essere mensile quando il numero delle lampade sarà superiore alle 500 unità, indicando con notevole anticipo il giorno stabilito su apposito cartello affisso all'ingresso del cimitero. La potenzialità delle lampade sarà unica per tutti e l'accensione, per quanto riguarda le lampade votive eterne, dovrà essere ininterrotta, salvo casi di forza maggiore quali incendi, furti, devastazioni, calamità naturali, guasti alle linee E.N.E.L., mancanza di energia elettrica per cause imputabili all'Ente Erogatore o per Ordinanze Sindacali.

ART. 10

La Concessionaria è tenuta ad eseguire le estensioni della rete elettrica, nel caso che queste si rendessero necessarie per l'ampliamento del Cimitero ed alla realizzazione dell'impianto elettrico per la costruzione di eventuale nuovo Cimitero, durante la validità della presente concessione. Per la realizzazione di tali impianti la ditta Concessionaria dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 5.

Nel caso che tale estensione di rete riguardi una superficie di almeno 1000 mq, ovvero alimenti almeno 100 punti presa, la Concessionaria, su formale richiesta, usufruirà di una proroga della concessione di minimo 5 anni a decorrere dalla data di naturale scadenza. Per estensioni più consistenti, l'entità della proroga della concessione sarà concordata tra le parti, in tale ultima eventualità il Comune ha la facoltà di chiedere la revisione del canone di concessione di cui al successivo art. 15.

ART. 11

Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente Capitolato o svolgesse il servizio con negligenza o non provvedesse a sanare le deficienze che le venissero segnalate, con lettera raccomandata a.r., entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale, questa potrà comminare una sanzione, nella misura massima del 10 % del canone di concessione, di cui al successivo art. 15 lettera A), riferito all'anno precedente.

ART. 12

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, alle condizioni di cui al regolamento di utenza al successivo art. 17, dovranno corrispondere alla Ditta Concessionaria;

A) - Lit. 6.000 (seimila), una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasferimento della stessa in altra zona del Cimitero e per l'aggiunzione di una lampada ad una già esistente;

B) - Lit. 700 (settecento), mensili per ogni lampada votiva eterna accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica;

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'I.V.A. ed eventuali nuove imposte.

La concessionaria dovrà fatturare l'energia elettrica consumata secondo i consumi rilevati presso l'Ente Erogatore, ripartendo l'onere per il numero delle lampade esistenti.

ART. 13

Revisione delle tariffe

Il coefficiente revisionale delle tariffe sarà desunto dalla apposita certificazione emanata dal COMITATO PROVINCIALE PREZZI di Cosenza, o da altro Ente o Ufficio a cui sarà demandata tale competenza.

L'incidenza dei costi sui canoni praticati, di cui all'art. 12, per le voci flettenti il servizio, viene così ripartita: materiali 40 % - manodopera e costi di gestione 30 % - energia elettrica 30 % .

ART. 14

Gli eventuali aumenti del costo di energia elettrica che dovessero verificarsi nel corso dell'anno, superiori all'alea del 10%, comporteranno l'immediato aumento delle tariffe.

In tal caso, la percentuale d'incremento sarà applicata solo sulla quota della relativa incidenza, valutata in ragione del 30% sulle tariffe di cui all'art. 12 lettera B) .

Dell'intervenuto aumento del costo di energia elettrica, la Concessionaria dovrà darne tempestiva comunicazione, con lettera raccomandata, all'Ufficio Tecnico Comunale, con la indicazione degli estremi del provvedimento ufficiale indicando la data di applicazione della tariffa maggiorata, in tale evenienza, ha facoltà di rivalersi nei confronti degli utenti che già avessero corrisposto il canone anticipato.

ART. 15

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, provvederà:

A) a corrispondere al Comune la percentuale del 15 % (quindici per cento, sulle tariffe di cui all'art. 12 lettere A) e B).
- Tali corrispettivi dovranno essere rimessi entro il 30 Marzo successivo all'anno a cui riferiti. Il versamento dovrà essere accompagnato da un prospetto riepilogativo, nel quale saranno annotate, per ogni mese, il numero delle lampade accese e i nuovi contratti evasi nel corso dell'anno.
- I suddetti valori saranno adeguati, nella stessa misura percentuale, ogni qualvolta si dovesse provvedere a variare le tariffe di utenza ai sensi dell'art. 13;

B) ad installare all'interno del Cimitero, a sue esclusive spese, una lampada votiva, su apposito piedistallo, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La Concessionaria si farà carico dei costi relativi al consumo dell'energia elettrica e provvederà alla relativa manutenzione, a titolo gratuito, ivi compreso il ricambio della lampada esaurita, per tutto il periodo della presente concessione.

ART. 16

Regolamento Utenza e modalità del servizio:

La Concessionaria predisporrà il servizio per la illuminazione votiva dei Sepolcreti, Loculi, Tombe, Confraternite, Cappelle gentilizie in forma stabilita dal seguente regolamento:

Servizio lampada votiva eterna.

A) - I Cittadini che intendono usufruire del servizio dovranno sottoscrivere, in segno di accettazione del presente regolamento, un ordine di allaccio su apposito modello predisposto dalla Ditta Concessionaria, contestualmente, provvederanno al pagamento del contributo allacciamento, del canone a tutto il 31/12 dell'anno in corso e di un importo pari a tre mensilità di canone, che sarà restituito o conguagliato alla fine del rapporto.

B) - La Ditta Concessionaria, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data dell'ordine di allaccio, dovrà dare corso alla richiesta fornendo una lampada elettrica collocata su di un portalampada di tipo unico. La lampada ed il portalampada restano di proprietà della Ditta Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario; la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto, che si intende annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno ed il rinnovo del pagamento del canone nei termini stabiliti sarà la manifestazione di tale volontà.

C) - La Ditta Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada.

D) - Ove l'utente chieda a sue spese l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, queste dovranno essere preventivamente approvate dalla Concessionaria, in tal caso le apparecchiature restano di proprietà dell'utente che ne curerà la manutenzione. E' facoltà della Concessionaria chiedere in qualunque momento la sostituzione delle apparecchiature ove queste presentassero inconvenienti tecnici che possano influire sull'andamento del servizio.

E) - Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 31/3 di ciascun anno, l'utente si servirà del modulo di conto corrente postale, inviato dalla Concessionaria al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali e d'incasso che vengono quantificate forfettariamente in Lit. 3.000 per ciascun bollettino emesso. Unica prova di avvenuto pagamento è la ricevuta del bollettino vidimata dall' Ufficio Postale, o diversamente, quella rilasciata dal personale della Concessionaria a ciò preposto.

F) - Scaduto il termine di cui al precedente paragrafo, il canone sarà maggiorato degli interessi di mora da calcolarsi forfettariamente in Lit. 1.000 per ciascun mese di ritardo o frazione di esso. Dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente al sollecito ad Esso inoltrato, protraendosi tale morosità per 120 giorni, la Concessionaria potrà sospendere la fornitura, richiedendo la somma dovuta, detraendo le tre mensilità corrisposte all'atto della richiesta di allacciamento, maggiorata dalle eventuali spese legali e giudiziarie. L'eventuale riallacciamento è subordinato al pagamento del debito accumulato, nonchè, alla quota di allacciamento di cui all'art. 12 lettera A).

G) - Qualora intervenisse una interruzione del servizio, per cause imputabili alla Concessionaria, a titolo di penale, la medesima provvederà a detrarre dal canone annuale d'utenza, relativo all'anno successivo, l'importo di una mensilità per ogni interruzione continua pari a cinque giorni lavorativi.

H) - L'utente è tenuto a comunicare alla Concessionaria l'eventuale variazione del Suo domicilio, per il recapito delle dovute informazioni derivanti dal servizio.

I) - Gli impianti per la installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le Cappelle private, l'impianto interno deve essere realizzato a cura dell'utente, che dovrà attenersi a quanto sancito del presente capitolato.

ART. 17

Le Confraternite, Congreghe, Società o altre Pie Unioni esistenti nel Cimitero Comunale, dovranno consentire l'accesso dei dipendenti della Concessionaria e facilitarne il compito nell'espletamento del servizio.

ART. 18

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a corrente con batteria od accumulatori.

Art. 19

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni agli impianti di cui alla presente concessione, o eventuali allacci abusivi di lampade votive, i colpevoli saranno perseguibili a norme di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

ART. 20

Tale concessione, nel caso l'Amministrazione ne raveddesse l'opportunità, alla sua scadenza potrà essere riaffidata alla stessa Concessionaria con apposito provvedimento, in tal caso, la suddetta è tenuta ad incrementare il canone di concessione, di cui all'art. 15, che a quel tempo si verra a determinare, in ragione del 10 %.

ART. 21

E' tassativamente vietata la sub-concessione, pena la decadenza dell'incarico conferito, mentre in caso di surroga, essa potrà avvenire solo previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale di appalto, le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile ed il Foro competente è quello di